

È tempo di umanizzare il carcere

**Verso la restituzione
della dignità
ai detenuti**

di
Pietro Buffa

Il carcere continua a essere luogo della disuguaglianza, dell'abbandono, della disumanità. Continua cioè a essere quello che, per Costituzione, non dovrebbe essere. L'anno scorso però è accaduto un fatto nuovo. Il nostro Paese è stato condannato dalla Corte di Strasburgo per i diritti dell'uomo a risarcire sette detenuti che avevano fatto ricorso per le condizioni disumane di reclusione. Quella sentenza è un punto di non ritorno perché obbliga l'Italia a umanizzare la detenzione. Ma si può cambiare il carcere? È possibile rendere compatibile la dignità con l'assenza di libertà? E come argomentare contro chi ritiene che sia legittimo intaccare la dignità di chi ha violato la legge?

«Una preoccupazione di base per gli altri nella nostra vita individuale e di comunità può fare la differenza nel rendere il mondo migliore che così appassionatamente sogniamo. »
(Nelson Mandela)

La vicenda è nota. Il 27 maggio del 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso alla sentenza di condanna nei confronti dell'Italia «per trattamento inumano e degradante» emessa il precedente 8 gennaio e riguardante il ricorso presentato da sette persone detenute⁽¹⁾.

Con tale decisione la sentenza originaria ha assunto carattere definitivo e pertanto l'Italia ha – da quella data – un anno esatto per ridurre il sovraffollamento carcerario e umanizzare le condizioni di vita dei detenuti. Questo, da un punto di vista giudiziario, ma anche sostanziale, segna un *punto di non ritorno*⁽²⁾. Ma si può veramente pensare di umanizzare la vita di una persona costretta in carcere?

Dignità e carcere

Prima di provare a rispondere a questa domanda, è necessario soffermarsi su come mai – dopo molti anni di offuscamento o, come dice Stefano Rodotà (2013, p. 103), di una eclisse dello spirito pubblico incapace di «prendere i diritti sul serio» – la questione della dignità in carcere sia riemersa con tale forza da determinare le sentenze di condanna e gli obblighi derivanti.

Una storia che parte da Auschwitz

Questa è una storia che parte da lontano. L'inviolabilità della dignità umana affermata e sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è un pensiero che affonda le sue radici nell'umanità di Auschwitz e nella negazione della dignità che vi veniva praticata. Tutte le costituzioni occidentali riportano il segno di questa matrice legata alla consapevolezza di quanto avvenuto nel corso del secondo conflitto mondiale. Così devono essere lette le prescrizioni costituzionali italiane e, per quanto ci riguarda, l'articolo 27, 3° comma, e il suo richiamo all'umanità delle pene.

Da tutto questo ha preso inizio un lungo cammino che, via via, ha fatto emergere una persona «inviolabile», da rispettare in ogni momento e in qualsiasi luogo. In questo senso i diritti sono penetrati anche nelle *istituzioni totali*. Con riferimento al carcere italiano Francesca Vianello (2012, p. 90) attesta l'inizio di questo percorso a partire dalle lotte dei detenuti degli anni '70 e dalla successiva statuizione di norme interne e internazionali finalizzate a stabilire le condizioni minime per poter affermare il rispetto dei diritti e della dignità anche all'interno di un carcere.

Ma gli enunciati costituzionali – si sa – non rappresentano una barriera insormontabile e sufficiente. Molte di quelle prescrizioni sono rimaste in parte inapplicate. Come ricorda Rodotà (2013, p. 103), l'età dei diritti non è mai un tempo pacificato, un luogo dove vivere al riparo da insidie, un serbatoio dal quale attingere senza fatica.

* | Questo articolo costituisce un'anticipazione di un lavoro di riflessione più ampio intorno ai diritti, alle resistenze e alle contraddizioni di un percorso verso la restituzione della dignità ai detenuti.

1 | La sentenza, nota come «sentenza Torreggiani», ha riguardato sette ricorsi depositati tra il 2009 e il 2010 da altrettanti detenuti, tre italiani, due marocchini,

uno ivoriano e uno albanese, che lamentavano di aver subito un trattamento inumano e degradante. Erano stati infatti detenuti in celle triple con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione.

2 | La Corte ha infatti qualificato tale decisione come «sentenza pilota». Ciò significa che troverà pertanto applicazione in relazione a reclami analoghi.

Una nuova attenzione alla questione

E oggi? Oggi, seguendo il pensiero di Rodotà, si può affermare che è all'opera un «nuovo costituzionalismo», che porta in primo piano la materialità delle situazioni e dei bisogni (ivi, p. 7). È avvenuto un passaggio concettualmente fondamentale: se fino a pochi anni fa l'attenzione delle norme era centrata sul *soggetto*, oggi si assiste al passaggio da questo elemento impersonale a quello più concreto di *persona*. Da qui, una nuova antropologia, espressa attraverso la «costituzionalizzazione della persona» (ivi, p. 183).

Questo nuovo tipo di sensibilità si è fatto via via sempre più acuto anche grazie alle opportunità offerte dal sistema delle comunicazioni, dalla rete che avvolge l'intero mondo (ivi, p. 94). Oggi viviamo in un contesto sociale così allargato in cui, e per cui, i diritti non vengono più (o quantomeno non solo più) calati dall'alto da un legislatore impersonale, bensì possono nascere o riaffermarsi anche dal basso e germogliano quasi spontaneamente dall'infinito pullulare di iniziative diverse indotte da un innegabile bisogno di diritti che si manifesta ovunque e sfida ogni forma di repressione.

La riflessione di Rodotà ci porta a constatare che stiamo passando da una situazione nella quale il riconoscimento dei diritti era unicamente affidato a costituzioni e dichiarazioni dei diritti, che tuttora mantengono un elevato valore non solo simbolico, a una nella quale quel che conta sono sempre meno le classiche *istituzioni della normazione*, ovvero i parlamenti, e sempre più le *istituzioni del rispetto e dell'attuazione*, ovvero la dimensione giudiziaria (ivi, p. 47).

Tra fallimenti politici e Corti di giustizia

Ci troviamo così di fronte a un mutamento strutturale che fa ormai delle Corti di giu-

stizia l'epicentro della garanzia dei diritti fondamentali. Secondo questo punto di vista, oggi la magistratura, su alcune grandi questioni sociali, è diventata come una *pattumiera dei conflitti sociali*. Su quella che Rodotà definisce la «frontiera tra diritto e società», il primo soggetto a essere incontrato è ormai, in modo sempre più massiccio, proprio il giudice (ivi, p. 101). Si determina così una situazione nella quale è la magistratura a dover procedere alla selezione delle domande.

Mentre la politica, in presenza di domande sociali di cui si riconosce forza e rilevanza, può decidere di non prenderle in considerazione, al giudice questa possibilità è preclusa.

Emblematica, da questo punto di vista, la sentenza Torreggiani. Il ricorso intentato da Torreggiani e altri detenuti che lamentavano condizioni di vivibilità infami è il caso di un'assenza di risposta politica che infine è stata colmata, non a caso, da una Corte di giustizia, attraverso una sentenza pilota che, in definitiva, mette sotto scacco lo Stato italiano con le sanzioni pecuniarie previste.

Insostenibilità del «*prisonfare*»

È duro constatare che è alla luce di questa sentenza, e non di una riflessione politica, che si sta tentando di umanizzare la pena detentiva.

Per la verità, già prima di questa sentenza si è cominciato a ragionare di «riduzione del penitenziario». Ma ciò avviene, secondo il parere di diversi autori, non in ragione di scelte sui limiti e le forme della penalità, bensì per contingenze strutturali. Prima di tutte l'insostenibilità economica di politiche securitarie basate sul ricorso al carcere (il cosiddetto *prisonfare*).

Dallo Stato sociale allo Stato penale

Recentemente Stefano Anastasia (2013) ha evidenziato come la grave crisi economica stia entrando in collisione con la tendenza alla penalità indotta dall'ideologia neoliberista.

Dopo che negli ultimi quarant'anni si è registrato un progressivo parallelismo tra la crescita dello Stato penale e lo smantellamento dello Stato sociale (dal *welfare state* al *prisonfare*), con il conseguente aumento della popolazione detenuta, negli ultimi anni la *mass incarceration* è finita sotto processo e i nostri regimi politici sono di fronte a un bivio: continuare a perseguire politiche di sicurezza fondate sulla privazione della libertà o invertire la rotta e riscoprire politiche di sicurezza sociale compatibili con il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini?

Anastasia si dice convinto che, al termine della parabola di sviluppo della crisi, il rapporto tra pena e società cambierà nuovamente. I primi segnali sono a portata di mano. La crisi finanziaria, iniziata nel 2008, ha raggiunto livelli per certi versi insostenibili e in questo contesto è avvenuto uno scarto sostanziale nell'equilibrio penitenziario testimoniato dall'interrompersi della crescita della carcerazione. Questo è evidente nel contesto statunitense, ma anche in Italia si sta registrando una leggera, seppur significativa, contrazione delle presenze.

Ciò che nel ciclo della prosperità occidentale era ancora possibile, ovvero trasferire risorse dallo Stato sociale allo Stato penale, nella nuova congiuntura non lo è più. Per questo motivo dapprima si è arrestato il ricorso massivo alla carcerazione e via via si è stati costretti a ridurre anche la qualità della detenzione, sino a intaccare la dignità degli uomini che vi sono sottoposti.



**Oggi il ricorso
al carcere non solo
non è più sostenibile
economicamente,
ma è entrato
in conflitto con
i principi di umanità
che legittimano
l'esistenza dei
sistemi penitenziari.**

Livelli di detenzione contrari al senso di umanità

Secondo Anastasia – e non si può che concordare con lui – il *prisonfare* non solo ha raggiunto il limite di sostenibilità economica, ma è entrato in conflitto anche con i principi di umanità che legittimano l'esistenza e il funzionamento dei sistemi penitenziari nati sull'onda dell'Illuminismo e sulle ceneri dei supplizi pubblici (ivi, pp. 124-126). Da questo si è generata una nuova attenzione della giurisdizione alle condizioni di esecuzione delle misure restrittive della libertà.

Gli attuali livelli di detenzione non ce li possiamo più permettere, almeno se vogliamo tener fede al divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità.

Siamo quindi di fronte a una «scelta di civiltà», che tuttavia non prende le forme e gli atti di una nuova politica penale più attenta all'uomo, ma quella dell'emergenza e della contingenza.

Non a caso Elisabetta Grande (2011), rispetto agli interventi in materia penitenziaria, distingue tra quelli più genuinamente umanitari, che fa rientrare nella sfera dell'*humanitarianism*, e quelli necessitati da questioni economiche che, sfruttando un'assonanza linguistica anglofona particolarmente effi-

cace, fa rientrare in un atteggiamento piegato alla logica dell'*humonetarianism*.

Può bastare un indulto?

Come ci ricorda Giuseppe Mosconi (2010), il sovraffollamento è ormai stabilmente il termine che sintetizza, nell'opinione pubblica ma anche nella riflessione scientifica, l'immagine del carcere. Si tratta tuttavia di una riduttiva semplificazione, perché il sovraffollamento non spiega tutto, soprattutto non spiega se stesso (Anastasia, 2013, p. 112). Perché la vera questione di fondo è che esso dipende dalla politica criminale adottata.

La storia insegna di no

Se le carceri sono strapiene è perché la politica in questi anni ha cavalcato la richiesta, più o meno indotta, di sicurezza attraverso il sempre più frequente ricorso alla carcerazione quale strumento di assicurazione sociale, senza tener conto delle conseguenze che questo avrebbe determinato sull'impianto giudiziario e penitenziario. A lungo andare la giustizia, nei luoghi deputati alla sua amministrazione e nei meccanismi che la governano, ha dovuto fare i conti con gli effetti di queste scelte generando così il suo esatto contrario, ovvero l'ingiustizia diffusa e, da questa, la perdita della dignità per molte persone.

Salvatore Verde in uno dei suoi contributi (2011) si esprime scetticamente sulla possibilità di un cambiamento del carcere di fronte alla marea crescente del sovraffollamento. Dal suo punto di vista la politica si troverà costretta al ripristino di quella con-

suetudinaria applicazione di provvedimenti indulgenziali che da sempre hanno gestito il nostro sistema dell'esecuzione penale⁽³⁾. Ce lo dice la storia; l'istituto dell'amnistia è stato da sempre usato quale strumento deflattivo di un sistema perennemente al collasso in ragione di una politica criminale che non ne ha mai tenuto conto.

Secondo le previsioni di Verde (ivi, p. 67), per far fronte all'attuale crisi penitenziaria sarà necessario un indulto o un'amnistia, o entrambi, ogni 4-5 anni. Al di là della validità di tali previsioni, rimane il fatto che l'amnistia può ben essere definita come il fallimento della politica perché consente di sviare le vere cause del problema ed evitare di affrontare questioni oggi gestite penalmente, anche se di natura spiccatamente politico-sociale.

Occorre una inversione di rotta

Ma, apparentemente in modo paradossale, è segno di debolezza politica anche la mancata adozione di iniziative parlamentari indulgenziali, perché non permette neppure di sfollare un sistema ormai in larga parte alla frusta. Il sovraffollamento – ce lo ricorda Anastasia (2013, p. 112) – mette in discussione almeno una ventina delle Regole contenute nelle Raccomandazioni Europee in materia penitenziaria ed è ormai innegabile che lo spazio a disposizione, o meglio *non* a disposizione, per i detenuti in cella sia una questione che deve essere affrontata e con urgenza.

Tuttavia non sarebbe auspicabile l'adozione di misure indulgenziali e deflative alle quali non facciano contestualmente seguito provvedimenti di più largo respiro, sia strutturali che di politica criminale. In

3 | Si pensi solo che dal 1865 al 1899 sono stati adottati 58 provvedimenti di clemenza, dal 1900 al 1948 ne

sono seguiti altri 148 e dal 1948 ad oggi altri 19.

tal senso vanno lette le sconcertanti affermazioni di Marco Ruotolo (2011, p. 130), secondo cui se non cambiano le politiche sociali e penali non solo il problema del sovraffollamento è destinato a permanere, ma nemmeno possono porsi basi sufficientemente solide per consentire l'attuazione dei principi costituzionali e dell'ordinamento penitenziario.

Occorre primariamente una significativa inversione di rotta nelle politiche penali e sociali, altrimenti il carcere rimarrà luogo della disuguaglianza, dell'abbandono, della disumanità e continuerà ad essere ciò che, per Costituzione, non dovrebbe essere (ivi, pp. 123-124).

Non ripetere l'indulto del 2006

Il rischio oggi è di ripetere quanto già visto dopo l'indulto del 2006⁽⁴⁾. Il 31 luglio di quell'anno il sistema penitenziario era ingolfato da 60.710 detenuti e tutti temevano, anzi molti lo davano per certo, il tracollo del sistema stesso. L'indulto ridusse tale agglomerato umano di diverse migliaia di unità, tanto che il 30 settembre di quell'anno la presenza risultava essere di 38.326 unità e fu il punto di minore affollamento raggiunto a seguito del provvedimento (con una diminuzione di ben 22.384 detenuti nel sistema).

Questo non diede tuttavia spazio a riforme di consolidamento o a misure organizzative migliorative della qualità della vita dei detenuti. Anzi, in quell'estate molte sezioni furono chiuse in modo da poter aumentare l'aliquota degli operatori da inviare in ferie, con il risultato che la compressione nelle celle dei reparti rimasti aperti non diminuì particolarmente. Segno che il so-

vraffollamento è spesso agitato quale causa di tutti i mali, ma in realtà risulta essere un granitico alibi nella sua «oggettività» per non intraprendere la strada delle cose possibili.

Secondo i dati ufficiali, nel giro di soli tre anni da quella data la popolazione detenuta è risalita e ha superato i livelli del 2006, se solo si pensa che al 30 settembre del 2009 risultavano presenti 63.630 detenuti, saliti sino a 66.897 il 31 dicembre del 2011 e oggi attestati a 64.879⁽⁵⁾.

La dignità è compatibile con l'assenza di libertà?

Detto ciò, rimane il fatto che l'Italia deve rientrare nei parametri dell'umanità penitenziaria stabilita nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e di quest'onere è stato investito l'esecutivo. E qui torniamo alla domanda iniziale: si può rendere compatibile la dignità con l'assenza di libertà?

«No, perché il carcere è luogo della deumanizzazione»

La profonda coazione indotta dalla pena detentiva sembra ridurre questa affermazione a una vera e propria eresia. Non a caso Ruotolo (ivi, p. 15), citando Haberle, afferma che il carcere mette in dubbio la dignità: forse non solo la dignità dell'uomo, ma dell'umanità stessa. Di primo acchito, dunque, la carcerazione, per le sue caratteristiche di annichilimento, subordinazione e degradazione, non potrebbe lasciare spazio alla dignità umana.

Quando l'uomo cessa di essere persona e diventa cosa – dice Ruotolo – non ha più senso parlare di dignità (ivi, p. 22). In effetti molti

4 | Legge 31 luglio 2006, n. 241.

5 | Dato riferito al 30 novembre del 2013 e com-

prensivo di 832 detenuti ammessi al regime di semilibertà.

autori, a partire da Erving Goffman (1968), hanno descritto il processo di degradazione e istituzionalizzazione derivante dall'incarcerazione, evidenziandone le conseguenze profonde sia in chi le vive direttamente sia nelle persone che lo gestiscono.

Secondo questo punto di vista il carcere non mancherà mai di essere un luogo di degradazione fisica e morale della persona che vi viene costretta (Anastasia, 2013, p. 127). Un luogo di deumanizzazione, per citare Philip Zimbardo (2009, p. XXIX):

« La deumanizzazione è come una cataratta corticale che obnubila il pensiero di un individuo e gli fa percepire altri individui come subumani, facendo sì che alcuni giungano addirittura a vedere queste altre persone come nemici che meritano di essere tormentati, torturati, annientati. »

Tra le testimonianze di alcuni degli studenti che rivestirono il ruolo di guardia nell'ormai famoso esperimento sugli effetti della vita detentiva, condotto da Zimbardo presso l'Università di Stanford, si ritrovano le percezioni deumanizzanti dei loro colleghi che rivestivano il ruolo di detenuti. Uno, in particolare, giunse ad affermare di aver perso il contatto con la loro umanità dimenticando che erano persone.

«No, perché è impossibile umanizzare il carcere»

Detto questo, il discorso sembrerebbe chiudersi inesorabilmente.

Ma è così? Davvero incidere sulle modalità di gestione carceraria non può scalfire una affermazione di tale apparentemente irrevocabile portata? Anche da questo punto di vista diversi autori si dicono fortemente scettici se non addirittura decisamente pessimisti.

Una parte di questi argomenta tale convincimento con riferimento alle caratteristiche burocratico-organizzative. È il caso di

Michel Crozier (1969) che, nella sua ottica di studio delle organizzazioni, descrive il carcere come un apparato lento, pesante, inutilmente complicato e poco efficiente e incapace di correggere i propri errori.

Altri si focalizzano sulle caratteristiche intrinseche alla logica della condizione penitenziaria. Già Donald Clemmer, anni addietro (1941), si era espresso in maniera scettica rispetto alla concreta possibilità di modificare l'essenza penitenziaria che, nella sua ottica, è costituita dal processo di adattamento al contesto culturale carcerario, da lui denominato e da allora conosciuto come *prisonizzazione*. Per dare conto del suo pensiero egli utilizzò la metafora della cinematografia e affermò che «si possono cambiare scenari, costumi e copioni, ma il cinema rimane sempre uguale a se stesso».

Anni dopo Thomas Mathiesen (1996) concluse uno studio comparativo sulla situazione penitenziaria norvegese tra gli anni Settanta e Ottanta rilevandone l'immutabilità nei suoi elementi essenziali. Una parte della dottrina più critica, a partire da quegli anni, ha focalizzato la sua attenzione sulle funzioni penitenziarie, dimostrando l'inefficacia di quelle dichiarate e rimarcando che lo strumento penale e quello penitenziario altro non farebbero che riprodurre l'esclusione sociale.

«No, perché la degradazione è quanto la società chiede al carcere»

Ancora ultimamente Anastasia (2013, p. 127), ripercorrendo la copiosa letteratura in materia, si è detto convinto che non c'è mutamento dell'istituzione penitenziaria che ne possa cambiare l'identità. Il carcere non mancherà mai di essere un luogo di degradazione fisica e morale della persona che vi viene costretta. Secondo questa visione delle cose, l'obiettivo della pena detentiva è

la degradazione dello status del condannato e la sua qualificazione essenziale è dunque la sua natura afflittiva.

Senza tanti giri di parole Anastasia chiarisce che la degradazione del detenuto, la sua sofferenza fisica e psichica, sono quanto la società chiede al carcere e cercare di invertire il senso di questa domanda sociale è tanto apprezzabile quanto irrealistico.

Anche alla luce di queste posizioni, il cambiamento parrebbe idealmente e concretamente impossibile.

I pregiudizi da rimuovere per umanizzare la pena

Ma a questo punto della storia la questione che stiamo affrontando è un onere che lo Stato *deve* onorare. Il nostro Paese deve rientrare nei parametri dell'umanità penitenziaria stabilita nelle sentenze della Corte europea. Per dirla con Rodotà, i corpi, tanti corpi, sono in carcere perfettamente visibili, però con un viso come stravolto, cancellato, ma la loro figura rimane e il problema diviene, appunto, quello di restituirle una faccia, renderla di nuovo riconoscibile, attrarla nella realtà (Rodotà, 2013, p. 140).

Per far ciò, occorre dunque andare a cercare quei quadri di riferimento teorici che ci aiutino a capire come poter conciliare dignità e detenzione. Quadri che saranno necessari sia per affrontare la dialettica che accompagnerà e contrasterà, da più parti e per motivi diversi, un processo di cambiamento di tale portata, sia per guidarci nella ricerca degli approcci e delle risposte alle contraddizioni che si dovranno affrontare.

Il pregiudizio che il carcere sia un ordinamento separato

Vi è un primo grande pregiudizio da rimuovere per procedere a umanizzare il carcere: è quel modo di considerare il

Per umanizzare il carcere occorre cercare quei quadri di riferimento teorici che ci aiutino a superare i pregiudizi e a rendere possibile il conciliare dignità e detenzione.

sistema=penitenziario come *ordinamento separato*, al punto da postulare un rapporto di supremazia speciale tra l'istituzione e il detenuto. Scrive a riguardo Giorgio Berti (1987, p. 355):

« Si potrà raggiungere la pienezza della garanzia costituzionale anche rispetto alle persone detenute quando sarà del tutto cancellato il convincimento che la sospensione delle libertà per effetto della carcerazione comporti anche la sottoposizione del condannato a regole speciali che vogliono la sua completa soggezione non solo a tali regole, ma anche a coloro che le fanno rispettare. »

Stefano Rodotà, affrontando il tema dei diritti più in generale, considera il nesso che intercorre tra la dignità e la rimozione degli ostacoli che di fatto la limitano. E individua con nettezza il «pubblico dovere» di costruire un contesto in tal senso facilitante.

Questa prospettiva implica *un'istituzione che sia più che una amministrazione di cose* (Rodotà, 2013, p. 196); ossia che senta il dovere di rimuovere gli ostacoli che si manifestano nell'ambito delle sue funzioni rispetto ai diritti dei loro affidati.

Questo approccio ovviamente riguarda le istituzioni pubbliche in genere, ma è un pensiero essenziale nel campo penitenziario. Rodotà incalza su questo tema affermando

che proclamare un diritto non significa assicurarne il rispetto, l'applicazione, l'effettività. Per tutto questo servono istituzioni che incarnino questa funzione. E se, come abbiamo visto, vi è oggi una inerzia politica, rimane il fatto che le Amministrazioni, compresa quella penitenziaria italiana, incarnano istituzionalmente, oseremmo dire ontologicamente, quella funzione. Questa è una delle affermazioni fondamentali su cui basare l'azione riumanizzante del carcere. Rodotà (ivi, p. 75) ci sprona a

« non cedere alla tentazione, travestita da realismo, di affermare che, fino a quando non è pienamente realizzabile, un diritto è come se non esistesse. »

A riguardo, le Raccomandazioni europee sottolineano che i diritti delle persone in carcere non possono essere subordinati alla carenza di risorse. Tanto più che molti dei diritti oggi negati od offuscati necessitano, più che di risorse aggiuntive, di un più generale cambio di atteggiamento personale e collettivo. Questo significa affermare il principio che è compito di una Amministrazione e dei suoi componenti trovare le soluzioni, senza approfittare degli alibi che si celano nel fluire quotidiano della cosa pubblica.

Il pregiudizio che il carcere sia immodificabile

un secondo pregiudizio ha a che fare con una visione stereotipata del carcere quale istituzione data per inevitabile, le cui forme e modalità vengono date per ineluttabili. Questo vale per l'esterno quanto per l'interno dell'organizzazione penitenziaria.

Il dare per scontato il carcere e le sue forme diventa così un fattore di rischio per la stessa possibilità di innovarlo. Tale rischio pervade non solamente l'uomo comune, ma anche il personale dell'Amministrazione

e coloro che frequentano il penitenziario come il volontariato e le stesse figure di garanzia.

Ogni innovazione – com'è noto – è sempre accompagnata da ripulsa. Chiunque abbia provato a innovare una prassi sa bene cosa significhi superare le ansie e le resistenze dei collaboratori. Gianfranco Poggi (2013, p. 56) rimarca questa frustrante sensazione evidenziando che

« di per sé, ogni tentativo di innovazione istituzionale richiede uno sforzo consapevole e persistente per riformare e, per quanto possibile, mettere fuori gioco gli assetti istituzionali esistenti. Chi si impegna in questo sforzo è costretto a fare i conti con la naturale inerzia di quegli assetti in quanto fatti compiuti (...). Si deve innanzitutto sfidare l'assunto che ciò che già esiste merita di continuare a esistere, e il sospetto che chi cerca di metterlo in questione (...) lo faccia in realtà per ragioni non confessate, improprie e interessate. »

È quanto è avvenuto anche in questa occasione, dove all'azione umanizzante alcuni hanno opposto il loro diniego sostenendo che si trattasse solo di uno stratagemma ministeriale per risparmiare uomini nella gestione dei detenuti.

Tutto questo rischia di produrre un effetto autoreferenziale che non può che irrigidire il sistema rendendo improbo non solo il tentativo di una sua improbabile riforma, ma anche la sua umanizzazione.

Condividere l'idea di dignità

A fronte di un quadro così complesso è necessario partire da una visione condivisa dell'elemento essenziale del processo di umanizzazione, ovvero della dignità di una persona sottoposta alla restrizione detentiva. Senza questa condivisione diventa impossibile mettere in moto un'intera Amministrazione.

Non sarà un caso se Ruotolo (2011, p. 121), tra i pregiudizi da superare, colloca anche il mancato radicamento dell'idea che il rispetto della personalità sia un dovere nei confronti del detenuto allo stesso modo che nei confronti del soggetto libero, come se il fatto di essere detenuto comporti la diminuzione della propria dignità. Ruotolo spezza questa concezione monolitica della dignità adottandone una visione composita. I suoi approfondimenti teorici gli consentono di affermare che essa può essere vista secondo *due diverse prospettive*.

I pericoli di una visione dinamica della dignità

Nella prima prospettiva la dignità prende le sembianze di una meta che si raggiunge attraverso le proprie azioni (ivi, p. 19). È la cosiddetta *concezione dinamica della dignità* per la quale la violazione delle regole può determinare, se ne estremizziamo le conseguenze, la perdita o la mancata conquista della dignità.

Forte è la corrispondenza tra questa concezione e le riflessioni di Günther Jakobs che ha concettualizzato l'esistenza di un vero e proprio *diritto penale del nemico*⁶, che si affianca al diritto penale ordinario. I due diversi filoni penalistici garantirebbero livelli diversi di garanzia e si rivolgerebbero rispettivamente a chiunque, di volta in volta, venga identificato come un nemico all'interno di una data società o come un ordinario cittadino rispetto al quale regolare i «normali» rapporti giuridici. Due sono i concetti portanti della costruzione teorica di Jakobs: la figura del *nemico* e quella, conseguente, di *non persona giuridica*.

La figura del «nemico» Dal primo punto di vista, secondo questo autore, chiunque venga percepito come inopportuno e sgradevole può essere considerato un nemico. Tale concetto, quindi, si caratterizzerebbe per i suoi confini mobili e indefiniti che possono ampliarsi tendenzialmente all'infinito, anche solo sulla spinta di percezioni e verità di senso comune (Dal Lago, 1998).

In tal senso il diritto penale del nemico non si occuperebbe di *crimini* diversi da quelli considerati ordinari, bensì di *autori* diversi da quelli ordinari, ovvero coloro che, rappresentando un pericolo per la società, sono da neutralizzare per difendersi dalla minaccia che determinano. Ai nostri fini è importante riportare lo sviluppo logico di tale teorizzazione. Qualificare un criminale come un nemico consente di trasferire la questione dal piano del diritto a quello della guerra e questo, a sua volta, permette l'adozione dei linguaggi e dei metodi propri della guerra in base ai quali il nemico diventa un pericolo da annientare.

Tale qualificazione di nemico serve a screditare l'avversario inducendone una degradazione sostanziale e nei suoi confronti si sviluppa la convinzione e soprattutto la pratica della neutralizzazione, anche preventiva, alla commissione di un reato o in aggiunta rispetto ad una pena prevista.

La figura della «non persona giuridica» Il secondo asse portante del modello di Jakobs è costituito dal concetto di *non persona giuridica*. Secondo quest'ottica, la violazione di una norma lederebbe i diritti dei membri dell'intera comunità giuridica e chi ne è l'autore infrangerebbe il contratto sociale

6 | Al cospetto delle misure adottate dal governo statunitense nei confronti di tutti i sospettati di terrorismo islamico-fondamentalista, che prevedevano la totale privazione dei diritti, Günther Jakobs vi intravede la genesi di un nuovo tipo di diritto

penale: quello, appunto, del nemico che si affianca al diritto penale ordinario (cfr. Jakobs G., Cancio Melià M., *Derecho penal del enemigo*, Civitas Ediciones, Madrid 2003).

ponendosi al di fuori di esso e perdendo, per questo fatto, tutti quei diritti che quel contratto gli garantiva. Egli diventerebbe in tal modo una *non-persona in diritto*. Il nemico sarebbe così privato di una personalità giuridica e come tale trattato nell'ambito di una relazione non giuridica.

Se analizziamo la legislazione penale dell'ultimo decennio intravediamo con una certa agilità una serie di norme che possono accostarsi, anche in Italia, all'evoluzione che Jakobs ha teorizzato. Le discipline penali in materia di immigrazione clandestina, di stupefacenti e, più in generale, l'incremento delle cause di ostatività alle misure alternative alla detenzione rientranti nell'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario e il peso che è stato dato alla recidiva nella negazione di tale possibilità, sono tutti esempi di un aumento di penalità in ragione, più che di un comportamento, dell'appartenenza a categorie di persone considerate pericolose.

Orbene noi riteniamo che tali teorizzazioni, attraverso il dibattito pubblico in una fase storica dominata dall'insicurezza e dalla paura sociale, filtrino nella quotidianità delle persone comuni. Zimbardo parla di una «immaginazione ostile» per descrivere la costruzione psicologica che si radicherebbe nelle menti dei cittadini e che trasformerebbe gli altri nel nemico. In questo caso come in quello della concezione dinamica della dignità si giunge a considerare la possibilità di escludere la possibilità stessa di avere una dignità (Ruotolo, 2011, p. 23).

Riconoscere che vi è anche una dignità innata

Si esce da questa prospettiva solamente se si assume che la dignità individuale sia la somma di diverse dimensioni e non si restringa a una visione dinamica. In ciascun

individuo – ci suggerisce Ruotolo – si sommano una dignità *innata* che spetta sempre e comunque e una dignità *acquisita* frutto delle azioni di quell'individuo, che può essere conquistata o perduta e successivamente riconquistata (ivi, p. 25).

La dignità «innata» sarebbe una *dote* che spetta all'uomo in quanto tale, indipendentemente dal valore o dal disvalore dei suoi atti (ivi, p. 19). Questa *concezione statica della dignità* consente alle persone di non diventare cose e le loro malazioni non possono mai giustificare un trattamento inumano o degradante nei loro confronti. In tal senso la carenza di *dignità acquisita* non potrà giustificare la completa privazione dei diritti, ma solo alcune limitazioni proporzionate alla gravità dei comportamenti negativi tenuti.

È interessante accostare queste considerazioni con quelle di Rodotà. Anche secondo questo autore, se la persona non può essere separata dalla sua dignità, neppure il diritto può prescindere o abbandonarla (Rodotà, 2013, p. 187). Ruotolo aderisce all'opzione concettuale della dignità innata e statica e ricerca nella Costituzione le aree acquisite e inalienabili della dignità che non possono essere derogate neppure in stato di detenzione.

Secondo questo autore, in genere si limita erroneamente il riferimento costituzionale alla situazione detentiva, riducendolo all'ambiguo concetto della funzione detentiva prevista all'articolo 27. Per Ruotolo (2011, p. 16), viceversa, l'indicazione più forte è quella del valore del *libero sviluppo della personalità*. Per assicurare tale possibilità è essenziale che la detenzione non aggravi le sofferenze inerenti ad essa, come richiesto dalla Regola 102 delle Raccomandazioni europee penitenziarie vigenti, e che all'interno del carcere siano garantite condizioni di vita umane.

Secondo Ruotolo sono diverse le disposizioni costituzionali che presuppongono l'esigenza della protezione della dignità umana aderendo, quindi, a una idea di dignità come dote disponibile anche per le persone in esecuzione penale.

Non essere prigionieri del passato

Umanizzare il carcere dunque non è solo oggi necessario, ma possibile. Non è solamente una Corte di giustizia europea che ci condanna, è la stessa storia che lo sta facendo. Viviamo infatti un tempo di grande travaglio e difficoltà, che però non giustifica le inerzie.

Dobbiamo tutti essere consapevoli del fatto che oggi è in corso una vasta e complessa operazione di fondazione, ridefinizione, estensione, moltiplicazione dei diritti e sulla base di tale consapevolezza dobbiamo agire. Per farlo non possiamo rimanere arroccati nel passato, nelle presunte e rassicuranti prassi che hanno tutelato noi e chi ci ha preceduto in un altro tempo, senza tanto riguardo al fatto che la strada che stavamo percorrendo si stava sempre più allontanando da quella tracciata dalle norme.

Ci piace allora concludere con una frase di Rodotà (2013, p. 25) che guarda al futuro:

« Parlando di diritti, bisogna sempre guardare lontano, frequentare il futuro, non rimanere prigionieri del passato.

E bisogna avere in essi una fede appassionata, magari ingenua, che sostenga lo sforzo continuo di una costruzione dei diritti sempre incompiuta, sempre insidiata. »

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Anastasia S., *Metamorfosi penitenziarie*, Ediesse, Roma 2013.
- Berti G., *Interpretazione costituzionale*, CEDAM, Padova 1987.

- Clemmer D., *The Prison Community*, The Christopher Publishing House, Boston 1941.
- Crozier M., *Il fenomeno burocratico*, Etas Kompass, Milano 1969.
- Dal Lago A. (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova-Milano 1998.
- Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali, i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino 1968.
- Grande E., *La Corte suprema degli Stati Uniti e l'ordine alla California di ridurre il numero dei prigionieri: humanitarianism o humonetarianism?*, in «Antigone», 2-3, 2011, pp 13-25.
- Mathiesen T., *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996.
- Mosconi G., *Il carcere in Italia*, in Associazione Italiana di Sociologia, *Mosaico Italia. Lo stato del Paese all'inizio del XXI secolo*, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 418-424.
- Poggi G., *La burocrazia: natura e patologie*, Laterza, Roma-Bari 2013.
- Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari 2013.
- Ruotolo M., *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli 2011.
- Verde S., *Il carcere manicomio: le carceri in Italia fra violenza, pietà, affari e camicie di forza*, Sensibili alle foglie, Carrù 2011.
- Vianello F., *Il carcere: sociologia del penitenziario*, Carocci, Roma 2012.
- Zimbardo P. G., *L'effetto lucifero: cattivi si diventa?*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2008.

Pietro Buffa è provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria dell'Emilia Romagna e del Triveneto. L'ultimo suo libro è *Prigionieri. Amministrare la sofferenza* (Edizioni Gruppo Abele, Torino 2013): pietro.buffa@giustizia.it